022 (2a) COSTITUZIONI

Copia frammentaria delle «Regole»
Inc.: « Forma della Società di S.Francesco di Sales »
s.d.
ms allogr.

88 f. 16/21 cm.

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE
D47 01 04

N° 3

B-I-1b

022(2a)

m.3. 59-60

Copia [frammentaria] del N 2 con le aggiunte e i ritocchi in quella introdotti dal Santo Fondatore —

Mancano i primi tre capitoli: cioè:

I. l'Introduzione
II. Origine di questa Società
III. Scopo di questa Società

(2 bis)

ALESIANA
S.O
575
C.S.1-2

Mancano i primi 3 Capitoli

[4] Forma della Società di San Francesco di Sales
(5) Voto di obbedienza
(6) Voto di povertà
(7) Voto di castità
(8) Governo interno della Congregazione
(9) Degli altri Superiori
(10) Accettazione
(11) Pratiche di pietà

Forma della Società di S. Francesco di Sales.

1.° Tutti i congregati tengono vita comune stretti solamente dal vincolo della fraterna carità, e dei voti semplici che li unisce a formare un cuor solo ed un anima sola per amare e servire Iddio.

2.° Ognuno nell'entrare in Cong.ne non perderà il diritto civile anche dopo fatti i voti, perciò conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere, di ricevere eredità, legati e donazioni. Ma per tutto il tempo che vivrà in Cong.ne non potrà amministrare i suoi beni, se non nel modo e nei limiti voluti dal Superiore Maggiore.

3.° I frutti di tali beni per tutto il tempo che rimarrà in Cong.ne devono cedersi ✗ a favore della Congregazione. Il Superiore però può concedere che in parte od anche totalmente tali frutti si cedano a favore di qualche parente, o d'altra persona di cui riconosca il bisogno.

4.° I Chierici e Sacerdoti anche dopo fatti i voti riterranno i loro patrimonii o benefizj semplici, ma non li amministreranno nè potranno goderli in particolare.

5.° L'amministrazione de' patrimonii, de benefizj, e di quanto è portato in Cong.ne appartiene al Superiore Generale, il quale o per sè o per altri li amministrerà, e ne riceverà i frutti annui finchè l'individuo sarà in Congregazione.

6.° Al Med.mo Superiore ogni Sacerdote consegnerà eziandio la limosina delle messe; gli altri poi o Chierici o Laici consegneranno ogni sorta di danari, che in qualsiasi modo loro possa pervenire, affinchè serva a bene comune.

1.894 D 3

7º La società provvederà a ciascheduno tutto quello che è necessario al vitto, agli abiti, e quanto può occorrere nelle varie vicende della vita sia nello stato di sanità sia in caso di malattia. Anzi occorrendo ragionevole motivo il Superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel danaro o quegli oggetti che egli giudicherà bene impiegati a maggior gloria di Dio.

8º Parimente colui che volesse disporre per testamento nella Congregazione può lasciare gli stabili di cui è padrone a chi meglio giudicherà.

9º Chi morisse senza testamento gli succederà chi di diritto.

10º I voti obbligano l'individuo finchè egli dimorerà in Congregazione. Quelli che o per ragionevole motivo, o dietro a prudente giudizio dei superiori partono dalla Congne possono essere sciolti dai loro voti dal Superiore Generale della casa Maestra.

11º Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte; che se taluno uscisse dalla Congne non potrà pretendere corrispettivo pel tempo che ivi è rimasto, nè portar seco altre cose, se non quelle che il Superiore della casa giudicherà a proposito. Potrà però portar seco quegli stabili di cui conservò la proprietà entrando in Congne, ma non potrà domandare alcuno dei frutti, nè conto dell'Amministrazione dei medmi pel tempo che passò in Congne.

12º Se avvenisse dover stabilire altrove qualche nuova casa il Superiore Generale concerti prima quanto riguarda lo Spirituale ed il temporale col Vescovo della Diocesi in cui quella intende aprirsi, secondo le regole del governo di casa come infra.

13º I socii che vanno ad aprire una nuova casa non devono essere meno di due, di cui almeno uno sacerdote. Ogni casa sarà arbitra nell'ammne dei beni donati o portati in Congne per quella casa determinata; ma sempre ne limiti fissati dal Superiore Generale.

14º Il Superiore Gle ammetterà i novizzi, li accetterà alla professione oppure gli rimanderà secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma osserverà quanto è prescritto nell'articolo dell'accettazione ed avrà cura di non licenziare alcuno senza aver prima consultato il Superiore di quella casa cui egli appartiene.

Voto di Obbedienza

1º Il Profeta Davide pregava Iddio che lo illuminasse per fare la sua santa volontà. Il divin Salvatore ci assicurò che egli non è venuto per fare la sua volontà, ma quella del suo celeste Padre. Egli è per assicurarsi di fare la volontà di Dio che si fa il Voto d'Obbedienza.

2º Questo voto in genere si estende a non occuparsi in altre cose se non in quelle che il rispettivo Superiore giudicherà di maggior Gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria.

3º In particolare poi si estende all'osservanza delle regole contenute nel piano di regolamento della casa annessa a

1.294 D4
1.294 D5

l'Oratorio di S. Fr.co di Sales. Però l'osservanza di questo regolamento non si intende obbligare sotto pena di colpa se non in quelle cose che sono contrarie ai Comandamenti di Dio e di S. Madre Chiesa ed alle disposizioni dei Superiori con obbligo speciale d'obbedienza.

4° La virtù dell'Obbedienza è quella che ci assicura di fare la Divina volontà: *Chi ascolta Voi*, dice il Signore, *ascolta Me e chi disprezza Voi disprezza Me*.

5° Ciascuno dunque abbia il Superiore in luogo di Padre, a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo ilare e con umiltà.

6° Niuno dia si sollecitudine di domandare cosa alcuna, neppure di ricusarla. Se però alcuno giudicasse qualche cosa essergli nocevole o necessaria, lo esponga rispettosamente al Superiore e si rassegni nel Signore, qualunque sia per essere la risposta.

7° Ognuno abbia grande confidenza col Superiore; niun segreto del cuore si conservi di lui. Egli tenga sempre la sua coscienza ogni qualvolta ne sia richiesto, od egli stesso ne conosca il bisogno.

8° Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza nè col fatto, nè colle parole, nè col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa tanto più crescerà il merito dinnanzi a Dio facendola.

9° Niuno mandi lettera fuori di casa senza permesso del Superiore della med.ma o d'altri da lui delegato. Ricevendosi

1.894 D6

lettere si consegneranno prima al Superiore, che le leggerà, qualora lo giudichi a proposito.

Voto di Povertà.

1° L'essenza del voto di povertà nella nostra Cong.ne consiste nel condurre vita comune riguardo al vitto e vestito e serbare nulla sotto chiave senza speciale permesso del Superiore.

2° È pure parte di questo voto tenere le camere nella massima semplicità, studiando d'ornare il cuore di virtù e non la persona e le pareti della camera.

3° Niuno in Cong.ne o fuori tenga danaro presso di sè nemmeno in deposito per qualsiasi causa.

4° In caso di viaggio o che il Superiore mandi ad aprire o ad amministrare qualche casa di beneficenza, o a compier qualche altra parte del sacro ministero, o vi intervenga qualche bisogno personale, allora il Superiore darà le disposizioni secondo le esigenze dei tempi, dei luoghi e delle persone.

5° Il dare a mutuo, o ricevere, o dispensare ~~qualche cosa~~ quelle cose che sono presso di sè o nella casa, non solo è proibito di farlo cogli esterni, ma nemmeno con quelli della casa senza licenza del Superiore.

6° Se a taluno fosse data qualche elemosina egli tosto la porti al Superiore che la darà al Procuratore della casa affinchè la riponga nella cassa della Congregazione.

1.894 D7

Voto di Castità

1° Chi tratta colla gioventù abbandonata deve certamente studiare d'arricchirsi d'ogni virtù. Ma la virtù angelica virtù tanto cara al Figliolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata in grado eminente.

2° Chi non è sicuro di conservare questa virtù nelle opere nelle parole, ne pensieri, non si faccia ascrivere in questa Cong.ne; perchè ad ogni passo egli è esposto a pericoli. Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono talvolta malamente ~~interpretati~~ accolti dai giovani stati vittima delle umane passioni.

3° Perciò massima cautela nel discorrere, nel trattare con giovani di qualsiasi età e condizione.

4° Fuggire le conversazioni delle persone di diverso sesso e dei med.mi secolari ove si prevede pericolo per questa virtù.

5° Niuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza espressa licenza del Superiore il quale se può gli destinerà sempre un compagno.

6° Mezzi efficaci per custodire questa virtù sono la pratica esatta dei consigli del Confessore; mortificazione e modestia di tutti i sensi del corpo; frequenti visite a Gesù Sacramentato, frequenti giaculatorie a Maria a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga che sono i principali protettori di questa Congregazione.

1894 D8

Governo interno della Cong.ne

1° La Cong.ne sarà governata da un capitolo composto di un Rettore, Prefetto, Economo, Direttore spirituale o catechista, e tre Consiglieri.

2° Il Rettore sarà a vita; a lui appartiene il proporre l'accettazione dei postulanti o non proporla; assegnare a ciascuno le incumbenze sia riguardanti allo spirituale sia riguardanti il temporale.

3° Il Rettore si nominerà un vicario fra gli individui della Cong.ne e lo designerà con nome e cognome in foglio di carta suggellata, tenendo tutto in segreto e sotto chiave; sul piego sia scritto: Rettore provvisorio.

4° Il Vicario farà le veci del Rettore dalla morte di esso sino a che ne sia definitivamente eletto il successore.

5° Affinchè uno possa essere eletto Rettore deve essere vissuto almeno sei anni in Cong.ne; aver compiuto trent'anni di sua età; avere tenuta esemplare condotta in faccia a tutti i congregati. Qualora concorressero tutte le altre doti in grado eminente il vescovo ordinario può diminuire l'età fino a venticinque anni.

6° Il Rettore non sarà definitivamente eletto finchè non sia approvato dal Superiore ecclesiastico del luogo ove trovasi la casa madre.

7° L'elezione del successore al Rettore defunto si farà così: Otto giorni dopo la morte del Rettore si raduneranno il

1894 D9

il prefetto, l'economo, il Direttore Spirituale, i tre consiglieri,
ed il Vicario. Se il tempo ed il luogo lo permettono saranno
pure invitati i direttori delle case particolari. Recitato il
De profundis in suffragio del Rettore defunto, invocata
l'assistenza dello Spirito Santo coll'inno Veni Creator
Spiritus si daranno i voti. Colui che riporterà due
terzi di voti sarà il novello Rettore.

Degli altri Superiori

1° Gli uffizi proprii degli altri superiori della casa saranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno.

2° Il Direttore Spirituale però avrà cura dei novizzi cui darà la massima sollecitudine per far loro imparare e praticare lo spirito di carità ed zelo che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua vita a bene dei giovani abbandonati.

3° È pure ufficio del Direttore avvisare rispettosamente il Rettore qualora scorgesse qualche trascuranza nel praticare le regole della Congne

4° Ma è poi cura speciale del Direttore invigilare sopra la condotta morale di tutti i congregati.

5° Il prefetto, il Direttore spirituale saranno eletti dal Rettore. L'economo ed i tre consiglieri saranno eletti a pluralità di voti.

6° Il prefetto fa le veci del Rettore, in assenza di esso e in tutte le cose di cui avrà ricevuto carico speciale.

1.894D10

7° L'economo avrà cura di tutto l'andamento materiale della casa.

8° Studii di far evitare ogni guasto o spesa inutile, in cucina nei laboratorii, ne dormitori, nella cantina, e simili. Dovendo egli far eseguire qualche lavoro studierà che ogni cosa sia fatta colla massima economia; ma per le spese e pei contratti di maggior rilievo dovrà andar d'accordo col prefetto.

9° I Consiglieri prenderanno parte a tutte quelle deliberazioni che riguardano l'accettazione od allontanamento di qualche membro della casa; ed in tutte le cose di maggior importanza che riguardano il buon andamento generale della Congregazione.

10° Quando un Congregato è mandato alla direzione d'una casa prende il nome di Direttore, ma la sua autorità è limitata nella casa a lui affidata. Alla Morte del Rettore è anch'egli invitato ad intervenire per l'elezione del futuro Rettore, e se la elezione non è ancora fatta darà anch'egli il suo voto.

11° Ciascuno dei Superiori ad eccezione del Rettore durerà tre anni nella sua carica, e potrà essere rieletto.

Accettazione

1° Fatta la domanda che taluno voglia entrare in Congne il
(a) Direttore Spirituale ne prenderà le debite informazioni, le quali farà tenere al Rettore.

1.894D11

2° Il Rettore poi lo presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma quando è proposto al Capitolo sarà solo accettato se otterrà almeno la maggioranza dei voti.

3° La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno; ma niuno li potrà fare se non ha compiuto sedici anni di età.

4° I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarli di tre in tre anni, oppure farli perpetui, cioè d'obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita.

5° Affinchè un socio possa essere ricevuto nella società oltre le qualità morali nel grado richiesto dalle regole, deve pure confermare la sua condotta anteriore con (a) un certificato di nascita e Battesimo; (b) di stato libero; (c) sciolto da debiti; (d) non essere mai stato processato; (e) non avere alcun impedimento che lo allontani, o lo renda irregolare nello stato ecclesiastico (f) di approvazione dei parenti prima che faccia i voti.

6° Lo stato di sanità sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della Società senza fare eccezione di sorta.

7° Ogni socio, se destinato allo studio, dovrà portare con sè (a) corredo di vestiario necessario almeno pari a quello che

1894 D 12

è prescritto pei giovani della casa. (b) Lire Cinquecento all'entrata che serviranno a sopperire le spese che occorreranno nel vitto e vestito nell'anno di prova (c) Lire trecento in fine dell'anno di prova prima di fare i voti.

8° I fratelli coadiutori porteranno soltanto il corredo e lire trecento nella loro entrata senza ulteriore obbligazione.

9° Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7° ed 8° qualora intervengano motivi ragionevoli per cui egli giudichi di fare eccezioni più o meno ristrette.

10° La Comunità appoggiata alla Divina Provvidenza che non manca mai d'accorrere in ajuto a chi in Lei confida, si dà carico di provvedere quanto occorrerà a ciascun socio sia che egli trovisi in sanità, sia che cada in qualche malattia. La Comunità si obbliga solo in questo senso riguardo a quei socci che hanno già fatti i voti.

11° A tutti si raccomanda caldamente due cose; guardarsi attentamente dal contrarre abitudini di qualsiasi genere in cose anche indifferenti; procurare la nettezza e la decenza degli abiti, del letto, e della camera; usarsi un grande studio per evitare la ricercatezza e l'ambizione. L'abito più pregievole per un religioso è la santità della vita congiunta con un edificante contegno in tutte le nostre pratiche di pietà.

Pratiche di Pietà.

1° La vita attiva cui tende la nostra Congne fa che i suoi

1894 E 1

membri non possano avere comodità di fare molte pratiche in commune. Procureranno di supplire col vicendevole buon esempio, e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano.

2.° # La compostezza della persona, la pronuncia chiara, divota, distinta delle parole dei divini uffizi, la modestia nel parlare, vedere, camminare in casa e fuori di casa, devono essere come caratteristiche nei nostri congregati.

3.° Ogni giorno vi sarà non meno di mezz'ora di preghiera tra mentale e vocale, ad eccezione che uno sia impedito dall'esercizio del sacro ministero.

4.° Ogni giorno si reciterà la terza parte del Rosario di Maria SS.ma e si farà un poco di lettura spirituale

5.° In ciascuna settimana al Venerdì si farà digiuno in onore della passione di N. S. G. C.

6.° L'ultimo giorno d'ogni mese sarà giorno di ritiro spirituale; ciascuno farà l'esercizio della buona morte, aggiustando bene cose spirituali e temporali come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità

7.° Il Rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel tempo e quegli individui che meglio giudicherà nel Signore

La frequenza ebdomadaria dei S.i Sagramenti ut sopra..

1894E2

8.° Quando la divina Provvidenza chiamerà alla vita eterna qualche socio sia laico o Sacerdote i confratelli di tutta la Società celebreranno una messa in suffragio dell'anima del defunto. I non Sacerdoti procureranno di fare almeno una volta la S.a Comunione a questo fine.

9.° La stessa opera di cristiana pietà si farà alla morte del Padre o della Madre di qualcheduno dei congregati, ma solamente nella casa dove dimora il socio che ha subito quella perdita.

1894E3

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE
D4720104

BIBLIOTECA SOCIE
TORIN
Classe
N.
Formato